

PARERE

in merito al riconoscimento dei diritti contrattuali, sanciti ai sensi del DLgs 368/99, antecedenti all'A.A. 2006/07: rimborso delle differenze retributive e riconoscimento contributivo

In riscontro alla richiesta di parere inoltrata allo scrivente Studio Legale da parte del Segretariato Italiano Medici e Specializzandi si provvede ad evidenziare nel merito quanto segue: nel recepire la **direttiva del Consiglio dell'Unione Europea del 5 aprile 1993 n. 93/16/CEE** inerente la libera circolazione dei medici ed il reciproco riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli, il Legislatore nazionale ha introdotto la disciplina inerente la formazione specialistica per i medici, ed un allineamento al livello europeo sotto il profilo retributivo e contributivo, con il **Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368**; all'atto dell'iscrizione alla scuola universitaria di specializzazione in medicina e chirurgia, l'art. 37 prevede che la stipula con le Università di uno specifico contratto di formazione lavoro, così determinando - *de iure* - la trasformazione dello *status* di specializzando da titolare di borsa di studio a quello di lavoratore subordinato; dapprima, l'art. 46 legava gli oneri derivanti, nei limiti delle risorse previste, alle quote del Fondo Sanitario Nazionale destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti ed alle ulteriori risorse autorizzate da apposito provvedimento legislativo, alla cui entrata in vigore era espressamente condizionata l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 39 e 41; successivamente, l'art. 8 **Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n. 517** e poi l'**art. 1 co. 300 Legge 23 dicembre 2005 n. 266** sostituiva l'art. 46 prevedendo, a decorrere dall'anno accademico 2006-2007, l'applicazione delle disposizioni articolate da 37 a 42 (in specie con riguardo agli emolumenti per la formazione specialistica e la copertura assicurativa per la responsabilità civile) e l'adozione dei decreti ministeriali di cui all'art. 39 co. 3 e 4 *bis*, nel rispetto del limite delle risorse da destinarsi al finanziamento della formazione dei medici specialisti, con incremento annuo di € 70 milioni per l'anno 2006 e di €300 milioni a decorrere dall'anno 2007; sostanzialmente quindi, in evidente contrasto con la direttiva comunitaria n. 93/16/CE e differentemente agli altri Paesi dell'Unione Europea, i medici specializzandi italiani hanno continuato a percepire una borsa di studio pari a ca. €930,00 mensili, al lordo delle trattenute assicurative, senza alcun diritto a ferie, pensione, maternità e malattie, con il divieto di svolgere ogni altro lavoro e senza precise garanzie sulla qualità della formazione specialistica, mentre l'attuazione del nuovo *status* è stato condizionato sia all'emanazione di un decreto ministeriale (che determinasse il trattamento annuo onnicomprensivo da corrispondere allo specializzando), sia all'emanazione di un provvedimento legislativo di autorizzazione della spesa; nel susseguirsi di impegni reiteratamente assunti in tal senso dal Governo ed anche a seguito delle numerose mobilitazioni dei medici specializzandi degli ultimi anni, il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 luglio del 2007**, ai sensi dell'art. 37 co. 2, del Decreto Legislativo n. 368/99, ha definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici; pertanto, la firma del definito contratto di formazione consentirà ai medici specializzandi di percepire - ma soltanto a partire dall'anno 2006 - un trattamento economico adeguato e comprensivo di tutti gli oneri contributivi (per 2/3 a carico dell'Università e per 1/3 a carico del medico in formazione specialistica), con iscrizione ai fini previdenziali alla gestione separata di cui all'art. 2 co. 26 Legge 8 agosto 1995 n. 335 ed esenzione del trattamento economico dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché assunzione a carico dell'Azienda Sanitaria presso la quale è svolta l'attività

formativa, alle stesse condizioni del proprio personale, degli oneri inerenti la copertura assicurativa dei rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico medesimo nelle proprie strutture. A causa dell'inadempimento dello Stato italiano, i diritti già riconosciuti con il Decreto Legislativo n. 368/99 di fatto non sono stati mai applicati agli aventi diritto, con evidente disparità di trattamento tra i medici che hanno già terminato o che stanno per terminare il corso di specializzazione e coloro che vanno ad intraprendere la formazione specialistica.

Al fine di tutelare i propri diritti e trovare adeguato ristoro ai pregiudizi subiti, dunque, **i medici in formazione specialistica e quelli già specializzati (a partire dal periodo corrispondente con riferimento agli ultimi 5 anni** per il recupero del dovuto per la quota ricadente in tale periodo ovvero per quanto eventualmente da riconoscersi per gli antecedenti periodi di corso) possono adire l'Autorità competente al fine di ottenere l'applicazione retroattiva del Decreto Legislativo n. 368/99, e così, per la quota di specifica competenza, recuperare le dovute **differenze retributive** e vedere riconosciuto ed applicato il **regime contributivo da applicarsi a titolo previdenziale**.

Al fine di attivare la suddetta procedura, gli *aventi diritto*, attraverso incontri programmati ed assemblee promosse dal Segretariato Italiano Medici e Specializzandi, saranno messi in contatto con lo **Studio Legale Pinelli – Schifani – Avv. Giuseppe Pinelli – Avv. Marianna Oriti – Avv. Francesco Caronia**, presente attraverso studi consociati presso le sedi di: **AGRIGENTO – BARI - BOLOGNA - BRESCIA - CALTANISSETTA - CATANIA – CHIETI - COMO – FIRENZE – GORIZIA - LECCE – LIVORNO - MESSINA – MILANO – NAPOLI - PADOVA – PALERMO – PISA – REGGIO CALABRIA - ROMA - SALERNO - SIRACUSA – TARANTO - TORINO – TRAPANI – TRENTO – TRIESTE – UDINE – VENEZIA - VERONA – VICENZA.**

In tali occasioni, a titolo di acconto e spese legali, per aderire all'iniziativa dovrà corrispondersi una somma pari a **€90,00 cadauno**, e solo in caso di esito positivo della controversia sarà dovuta la percentuale del **3 % sulla somma recuperata** (si precisa che il ricorso sarà individuale e non collettivo, il che permetterà di differenziare, nell'interesse generale, la linea di condotta giuridica); contestualmente dovrà fornirsi la seguente documentazione:

- **Fotocopia del codice fiscale e di un documento valido di riconoscimento (carta d'identità o passaporto)**
- **Copia attestato di laurea**
- **Autocertificazione di iscrizione alla scuola di specializzazione**

STUDIO LEGALE PINELLI – SCHIFANI

AVV. GIUSEPPE PINELLI - AVV. MARIANNA ORITI – AVV. FRANCESCO CARONIA

Recapiti: **349 1946261 / 347 8797761 / 3394928721 - fax 06 62201866**

e-mail: specializzandi@pinellschifani.com